



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.

Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30555** del registro di Segreteria,

introdotto con ricorso depositato il 6.9.2023 e proposto da:

B.B.A.A. Omissis, Omissis, Omissis elettivamente domiciliato

in Viareggio (LU), via L. Repaci n. 16 presso gli avvocati Sergio

Zaccariello e Stefano Zaccariello (P.E.C.:

sergio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it;

stefano.zaccariello@pec.avvocatilucca.it) che lo rappresentano

e difendono per delega in calce al ricorso

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE”,

in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma,

via Ciriaco il Grande n.21, elettivamente domiciliato presso

l’Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare’, n. 1,

rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Peco (p.e.c.

avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e dall’avv. Roberto Maio

in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Presidente

	dell'I.N.P.S. con atto del notaio Roberto Fantini in data 23	
	gennaio 2023, rep. 37590, racc. 7131, allegata alla memoria di	
	costituzione	
	per	
	per la disapplicazione/annullamento del rigetto opposto	
	dall'INPS in data 18.05.2021 sulla domanda presentata il	
	16.09.2020 dal Omissis B.B.A.A. di riscatto oneroso del	
	periodo di servizio militare svolto presso la Omissis (Omissis),	
	ai fini della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 5,	
	comma 3, D.lgs. 165/1997 e per la declaratoria del diritto del	
	ricorrente ad ottenere il riscatto oneroso ai fini pensionistici,	
	ex art. 5, comma 3, D.lgs. 165/1997, previo pagamento degli	
	anni di maggiorazione contributiva previdenziale	
	corrispondente ad 1/5 del periodo di servizio militare effettivo	
	comunque prestato dal 05.10.1981 al 30.04.2002 presso la	
	Omissis.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Uditi nell'udienza pubblica del 23.1.2024 con l'assistenza del	
	Segretario Elena Esposito l'avv. Stefano Zaccariello per il	
	ricorrente e l'avv. Elisabetta Fabio per delega dell'avv. Giulio	
	Peco per l'INPS.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Il ricorrente ha esposto di essere stato collocato in congedo a	
	2	

domanda il 1.5.2002 dalla Omissis senza diritto a pensione,
dopo avere maturato 25 anni e mesi 7 di servizio militare utile
e che gli è stata costituita la posizione assicurativa presso
l'I.N.P.S. per anni 25 e mesi 7 corrispondente all'importo dei
contributi versati presso l'amministrazione militare, trasferiti
all'INPS.

In data 16.09.2020 il ricorrente ha richiesto all'I.N.P.S., ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.lgs. 165/1997, di riscattare onerosamente, a proprie spese, gli anni di supervalutazione contributiva di 1/5 del servizio militare comunque prestato dal 05.10.1981 al 30.04.2002. L'INPS ha rigettato la domanda, in quanto l'art.5, comma 3 d.lgs. 165/1997 *“non risulta applicabile ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS”*.

Il ricorrente ritiene illegittimo il rigetto in quanto l'art. 5 del D.lgs. n. 165/1997, in punto di *“computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo”*, prevede l'aumento di 1/5 del periodo di servizio militare computabile ai fini pensionistici nel limite di cinque anni. Al comma 3 stabilisce che per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte col sistema contributivo, *“gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato”*. Secondo il ricorrente la norma il non prevede alcun termine decadenziale per la proposizione

	della domanda di riscatto dei periodi di servizio “ <i>comunque</i>	
	<i>prestato</i> ”, né presuppone la permanenza dello <i>status</i> di militare	
	e/o di dipendente pubblico, essendo sufficiente la	
	dimostrazione di aver prestato il servizio militare e non avere	
	conseguito il diritto alla pensione.	
	Ha chiesto, quindi, di dichiarare l’illegittimità del rigetto	
	dell’I.N.P.S. della domanda di riscatto oneroso ai fini	
	pensionistici ai sensi dall’art. 5, comma 3 d.lgs. 165/1997,	
	presentata dal ricorrente in data 16.09.2020, di accertare e	
	dichiarare il diritto del ricorrente al riscatto oneroso ai fini	
	pensionistici ex art. 5, comma 3 d.lgs. 165/1997, della	
	maggiorazione contributiva per effetto dell’aumento di 1/5 del	
	periodo di servizio militare comunque prestato presso la	
	Omissis dal 05.10.1981 al 30.04.2002, e per l’effetto di	
	condannare l’INPS ad emettere il provvedimento di riscatto	
	oneroso della maggiorazione contributiva riferita al periodo di	
	servizio militare comunque prestato tra il 05.10.1981 e il	
	30.04.2002 ai sensi dell’art. 5 comma 3 d.lgs. 165/1997.	
	L’INPS si è costituito in giudizio con memoria di costituzione e	
	difesa depositata in data 12.1.2024.	
	L’Istituto ha eccepito, innanzitutto, il difetto di giurisdizione	
	del giudice contabile. Ha sostenuto l’INPS che, avendo l’ente	
	trasferito periodi e contribuzione presso il FPLD Fondo	
	pensioni lavoratori dipendenti (privati), il ricorrente non	
	potrebbe far valere nessuna contribuzione presso la Cassa	

	Stato. Dato che parte ricorrente è un assicurato dell'I.N.P.S.	
	Gestione privata, visto che ormai ha ivi trasferito tutti i	
	contributi, per cui ove accolta la domanda giudiziale, la	
	sentenza andrebbe concretamente a incidere su una futura	
	pensione della Gestione privata.	
	In subordine ha eccepito la prescrizione decennale in quanto il	
	non è più dipendente pubblico, né militare dal 1° maggio 2002	
	e la domanda è del 16 settembre 2020.	
	Ha chiesto, pertanto, di dichiarare il difetto di giurisdizione a	
	favore del Tribunale ordinario di Omissis, Sezione lavoro e, in	
	subordine, di respingere il ricorso.	
	All'udienza del 23.1.2024 le parti hanno richiamato le	
	conclusioni in atti.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	La questione oggetto di giudizio è già stata decisa da questa	
	sezione con orientamento pienamente condivisibile.	
	Sussiste, innanzitutto la giurisdizione contabile in quanto:	
	<i>"si condivide quanto argomentato da Corte dei conti, sez.</i>	
	<i>Campania n. 520\2019, in un giudizio analogo a quello di</i>	
	<i>specie, per cui, rientrando "nella giurisdizione della Corte dei</i>	
	<i>conti tutti i ricorsi avverso i provvedimenti negativi o concessivi</i>	
	<i>di trattamenti di quiescenza, di riscatto o di computo o</i>	
	<i>ricongiunzione dei servizi a fini pensionistici...", ed avendo "il</i>	
	<i>giudice della nomofilachia ha in più occasioni precisato che la</i>	
	5	

giurisdizione della Corte dei conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (Cassazione, SS.UU., 14 giugno 2005, n. 12722 e 18 marzo 1999, n.152), non vi è dubbio che la domanda del presente giudizio concerna la misura del trattamento previdenziale spettante ed un ex dipendente pubblico, a nulla rilevando la circostanza che la futura pensione vitalizia verrà erogata dall'A.G.O., giacché il punto in contestazione è la misura del trattamento spettante all'interessato nel periodo di pubblico impiego. Per questo motivo la vertenza in questione non può che appartenere alla giurisdizione di questa Corte dei conti, come del resto confermato dalla pacifica posizione della giurisprudenza con riferimento alle questioni riguardanti la costituzione della posizione assicurativa INPS (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sezioni riunite, sent. n. 8/QM/2011 e sent. n. 11/QM/2011)".

(sez. Lombardia, 23.1. 2023 n. 11; 2.2.2023 n. 18).

Infondata è anche l'eccezione di prescrizione, in quanto ai sensi dell'art. 5 L. 1092 del 1973 il diritto alla pensione è imprescrittibile sia in relazione all'an, sia in relazione al quantum (sez. Lombardia, 23.1.2023 n. 11).

Nel merito il ricorso è fondato. Infatti, come già ampiamente argomentato nelle citate sentenze che qui si richiamano ai

	sensi dell'art. 17 disp. att. CGC., la norma di cui all'art. 5,	
	comma 3, d.lgs 165/1997 non richiede affatto che la facoltà ivi	
	prevista sia riservata a coloro che abbiano lo <i>status</i> di militari	
	al momento della domanda. Quindi, <i>“le maggiorazioni</i>	
	<i>figurative comunque maturate durante il servizio militare ben</i>	
	<i>possano essere valorizzate anche nella nuova posizione, ai fini</i>	
	<i>del computo totale dei servizi comunque prestati”</i> (cfr. Sez.	
	Giurisdiz. Lombardia, 18 gennaio 2023, n.11)” (sez. Lombardia,	
	2.2.2023 n. 18).	
	Il ricorso deve, quindi, essere accolto con il riconoscimento del	
	diritto del ricorrente al riscatto oneroso, ai fini pensionistici, ex	
	art. 5, comma 3, D.lgs. 165/1997, previo pagamento, della	
	contribuzione previdenziale corrispondente ad 1/5 del periodo	
	di servizio militare effettivo comunque prestato presso la	
	Omissis,	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle	
	pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto	
	da B.B.A.A., accoglie il ricorso.	
	Pone a carico dell'INPS le spese del presente giudizio, che	
	liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 23.1.2024.	
	IL GIUDICE	
	dott. Pia Manni	
	7	

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 25/01/2024

Il Direttore della Segreteria